

Il trust e le imprese

ISTRUZIONI PER L'USO

SOGGETTI E CARATTERISTICHE

pag. 6

LE MODALITÀ DI UTILIZZO

pag. 7

IL PRELIEVO

pag. 8

Un arbitro per sciogliere i nodi in azienda

Per tutelare l'attività e i beneficiari le quote e i beni sono trasferiti a un terzo con precisi obblighi di gestione

di Angelo Busani

La fase del pioniere è ormai alle spalle e oggi si può sostenere che il trust fa stabilmente parte degli strumenti quotidiani di un buon numero di professionisti italiani. Perché, nonostante l'obbligato appoggio a una legge straniera (non essendo ancora una italiana: si veda il servizio qui sotto) l'utilizzo di questo istituto si sta ampliando? E, domanda subito successiva, non c'è il rischio che chi ricorre al trust tenti di eludere le leggi, soprattutto quelle fiscali?

Prima di tutto si può rispondere spiegando in sintesi che cosa è il trust: è la situazione giuridica che si verifica in ogni caso in cui un soggetto (indicato come disponente, traduzione del termine inglese «settlor») trasferisce la proprietà di determinati suoi beni a un altro soggetto (detto «trustee»); questo termine non si traduce affinché questi raggiunga un certo scopo - indicato dal disponente - mediante lo svolgimento di un'attività, giuridica o materiale, relativa ai beni affidatigli (immobili, partecipazioni, denaro, strumenti finanziari).

Ad esempio: il genitore anziano di un figlio disabile può affidare un determinato patrimonio al trustee affinché il reddito di questi beni sia destinato al pagamento delle spese di assistenza, cura, svago e istruzione del figlio.

I casi concreti sono comunque innumerevoli: per questo motivo, il trust è utile non solo per risolvere problemi personali o familiari, ma anche quelli d'impresa: ad esempio, anzitutto, per cercare di organizzare un efficiente passaggio generazionale dell'azienda e, più in generale, del patrimonio dell'imprenditore; inoltre, per impedire che l'azienda di famiglia finisca sotto il controllo di un figlio non adatto al compito per carattere o vicende di vita; ancora, per agevolare l'imprenditore nella sua attività, come può essere per i trust deputati a gestire patti di sindacato, quelli istituiti a garanzia di pagamenti o di cauzioni oppure finalizzati a supportare il buon esito di procedure concorsuali e così via.

Restano, è vero, i casi "patologici": ad esempio, c'è chi ancora cerca di utilizzare il trust come un sofisticato escamotage per dribblare le regole ereditarie o per sfuggire ai creditori, il fisco in primis. Soprattutto nei casi di "po-

sizionamento" del trust all'estero in stati a fiscalità privilegiata. Ma queste operazioni sono sempre più nel mirino della Guardia di finanza (come riportato dal Sole 24 Ore del 17 dicembre scorso) e non vengono sponsorizzate da consulenti seri e professionali.

Proprio per questo, prima di scendere nei dettagli dell'istituto vanno fatte un paio di fondamentali considerazioni. Anzitutto, se è vero che il trust è di ormai ampia utilizzazione, è anche vero che si tratta comunque di una questione assai complessa: e quindi la regola secondo cui qualsiasi questione professionale non può essere affrontata con superficialità o dilettantismo vale qui a maggior ragione.

L'altra essenziale avvertenza è che, come già detto, il trust è fortemente caratterizzato dal fatto che il trustee diventa effettivo proprietario dei beni affidatigli dal disponente e deve attuare il programma che il disponente gli ha indicato.

Da ciò deriva che non può aversi un trust se sono stabilite regole che permettano al disponente di smontare la struttura a suo piacimento oppure se egli conserva sui beni del trust un insieme di poteri tali da ridurre il trustee al ruolo di mero esecutore materiale o di prestanome. Anche la qualità del trustee non è irrilevante perché, se in alcuni casi è normale che sia uno stretto familiare del disponente o dei beneficiari, in molti casi la "tenuta" del trust è fortemente correlata all'indipendenza del trustee rispetto agli altri soggetti del trust e dal fatto che abbia caratteristiche di soggetto professionale, dotato di autonomia di giudizio.


In altri termini, dalla non indipendenza del trustee o dalla invasività del disponente potrebbe derivare che è stato istituito non un trust ma un semplice rapporto di mandato: con la conseguenza che i beni del trust, seppur intestati al trustee, ancora in effetti appartengono al disponente. In questo caso i creditori del disponente possono aggredire i beni del trust per soddisfare le loro ragioni, ciò che invece non accade se il trust è "vero" e se i beni in questione sono effettivamente e indiscutibilmente di proprietà del trustee.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DOSSIER A CURA DI
Franca Deponi
IN REDAZIONE
Enrico Netti

L'identikit

LE TIPOLOGIE



1 Gli operatori sono soliti distinguere tra trust liberale, finalizzato a esigenze personali o familiari del disponente, e trust commerciale, vale a dire il trust utilizzabile per risolvere problematiche imprenditoriali

2 Per trust revocabile si intende il trust che il disponente può far cessare a sua discrezione: questo trust non è riconosciuto dal fisco in quanto si tratta in pratica di un semplice mandato ad amministrare

3 Si parla di trust di scopo quando il trust è senza beneficiari perché funzionale al perseguimento di un determinato fine (si pensi a un trust istituito per garantire il deposito del prezzo di una compravendita)

4 Il trust può essere con beneficiari (del reddito del trust oppure beneficiari finali dei beni del trust). Se i beneficiari sono individuati nell'atto istitutivo si parla di fixed trust, mentre nel trust discrezionale il disponente si riserva la facoltà di nominarli in un momento successivo oppure ne rimette la nomina al trustee o al protector

L'OGGETTO




1 Non ci sono limitazioni circa la natura dei beni che possono essere affidati dal disponente al trustee: denaro, strumenti finanziari (ad esempio, quote di fondi comuni di investimento), partecipazioni (ad esempio, quote di Srl e azioni di Spa), beni immobili e beni mobili

2 Nel trust (caso però assai infrequente, in quanto si preferisce che il trustee sia titolare delle partecipazioni alla società che gestisce l'azienda) può anche essere immessa una intera azienda, con la conseguenza che il trustee ne diviene il titolare e quindi assume in tal caso la qualità di imprenditore

3 I beni del trust non sono necessariamente un patrimonio statico: certo, normalmente, sono affidati al trustee affinché questi ne ricavi un reddito e comunichi il gestisca in vista della loro devoluzione ai beneficiari. Tuttavia il trustee può (se le regole del trust glielo consentono o glielo impongono) anche svolgere un'attività di movimentazione: ad esempio, usare il denaro del trust per comprare nuovi beni oppure vendere i beni del trust per investire altrimenti

I SOGGETTI




1 Il soggetto che istituisce il trust è il settlor, in italiano disponente: è colui che detta le regole del trust, che ne indica lo scopo e che inizialmente nomina uno o più trustee

2 Il trustee è colui che diviene proprietario dei beni destinati dal disponente alla realizzazione degli scopi del trust (nonché di quelli acquisiti durante la vigenza del trust) e che attua lo scopo del trust seguendo le regole dettate dal disponente. Un trust può avere uno o più trustee, a seconda dei casi

3 Il protector o guardiano è un soggetto che il disponente può nominare per controllare l'operato del trustee; ad esempio, al fine di acconsentire agli atti più rilevanti oppure per ricevere la rendicontazione di ciò che il trustee ha compiuto

4 Beneficiari sono coloro che, secondo le regole del trust, hanno diritto di percepire i redditi dei beni in trust durante la vigenza del trust o di ricevere la devoluzione del patrimonio del trust (denaro o altri beni) alla sua cessazione

L'ISTITUTO AUTODICHIARATO



1 Per trust autodichiarato si intende il trust istituito dal disponente che nomina se stesso quale trustee. In questo caso, evidentemente, non c'è alcun trasferimento di beni

2 Dichiarandosi trustee di se stesso, il disponente mira a realizzare, all'interno del suo patrimonio "generale", una specie di "isola", rappresentata dai beni in trust, i quali dovrebbero essere separati rispetto al suo restante patrimonio. Ad esempio, non dovrebbero far parte del patrimonio ereditario, non dovrebbero entrare tra i beni della comunione legale e, ciò che più importa, non dovrebbero essere pignorabili dai suoi creditori "normali" (cioè dai creditori diversi da quelli che maturano le loro ragioni di credito in dipendenza della gestione del trust)

3 Attenzione però: anche se il trust autodichiarato è stato riconosciuto legittimo da diverse pronunce giudiziarie, è labile il confine con situazioni completamente simulate o fraudolente

LA DELEGA

Dalla Ue la spinta alla legge italiana

Entro un paio d'anni anche l'Italia potrebbe avere una propria legge civilistica in tema di trust e gli operatori professionali potrebbero finalmente sganciarsi dalla necessità di applicare a questi strumenti la legge di un altro Stato che si sia dotato di un'apposita legislazione in materia.

Il disegno di legge comunitaria per il 2010 contiene infatti la delega al Governo per approvare, inserendola nel codice civile (nel Libro IV, quello in tema di contratti), la disciplina del «contratto di fiducia» e cioè il

contratto con il quale «il fiduciante trasferisce diritti, beni o somme di denaro specificamente individuati in forma di patrimonio separato a un fiduciario che li amministra, secondo uno scopo determinato, anche nell'interesse di uno o più beneficiari determinati o determinabili».

Questa definizione indica con chiarezza che l'istituto di cui si parla è un vero e proprio trust, se non fosse che, con eccessiva ruvidezza, viene denominato «fiducia» (inoltre, il trustee viene chiamato «fiduciario» e il

disponente «fiduciante») e che è immaginato come un contratto: con ciò, il trust all'italiana rischia peraltro di partire zoppo perché, da un lato, utilizzando il termine «fiducia» si compie una inutile confusione con il contratto di mandato fiduciario, che regola i rapporti tra il fiduciante e la società fiduciaria e che non ha nulla di segregativo (che è invece il dato saliente del trust); e perché, d'altro lato, il trust negli ordinamenti d'origine - cioè quelli anglosassoni - è tutto meno che un contratto.

Peraltro nella legge delega

sono previsti, accanto alla fiducia istituita per contratto, anche quella che nasce da un'apposita disposizione testamentaria nonché i casi in cui «gli effetti del contratto di fiducia possono derivare dalla sentenza del giudice». Il legislatore delegante, inoltre, fa pure la previsione della «fiducia autodichiarata» disponendo che la legge delegata dovrà «prevedere che la disciplina della fiducia si applichi anche nell'ipotesi in cui il titolare di beni se ne dichiara fiduciario per il perseguimento di uno scopo nell'interesse di terzi beneficiari»;

caso nel quale evidentemente di contratto non si può parlare.

Il disegno di legge delega prevede inoltre tutta un'altra serie di caratteristiche che fanno di questo contratto di fiducia un trust vero e proprio. È infatti, ad esempio, disposto che:

- vengano sanciti, quali effetti del contratto, la separazione patrimoniale, la surrogazione del fiduciario nonché l'opponibilità del contratto ai terzi e ai creditori mediante idonee formalità pubblicitarie riguardanti i diritti e i beni che costituiscono oggetto della fiducia;
- venga escluso, se il fiduciario è una persona fisica, che i diritti e i beni oggetto del rapporto siano parte della comunione legale tra coniugi o cadano in successione.

Importante da notare è che il nostro legislatore prevede la massima flessibilità possibile in ordine alla scelta del «fiduciario» (o trustee): potrà essere sia una persona fisica che una persona giuridica e non dovrebbero essere previste particolari doti di professionalità.

Il legislatore delegante infine impone al Governo di non produrre solo norme sull'istituto in generale, ma anche di disciplinare casi particolari, come quello della «fiducia a scopo di garanzia» (si tratta del trust a garanzia delle posizioni debitorie derivanti da attività imprenditoriali) o del «contratto di fiducia a scopo assistenziale».

A. Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOGGETTI E CARATTERISTICHE

LE MODALITÀ DI UTILIZZO

IL PRELIEVO

Le applicazioni a salvaguardia delle Pmi

Passaggio del testimone senza incertezze

Il trust può essere costituito per definire in anticipo il futuro assetto di un'impresa quando ci sono più eredi

A CURA DI
Angelo Busani

L'organizzazione del passaggio generazionale nelle famiglie imprenditoriali è, senza dubbio, uno dei più frequenti utilizzi del trust, strumento che per le sue peculiari caratteristiche ben si presta infatti al raggiungimento dello scopo di suddividere il patrimonio tra i familiari dell'imprenditore e, se occorre, per l'individuazione (di solito, tra gli eredi, ma non solo) di colui o di coloro che sono reputati più adatti per assumere il comando dell'impresa oggetto di passaggio generazionale. Il trust generazionale, tra l'altro, beneficia di assai consistenti agevolazioni fiscali.

L'utilizzo del trust in funzione successoria necessita però di una importante premessa in quanto spesso, nella pratica professionale, si coglie, in coloro che si avvicinano al trust, la diffusa convinzione che il trust rappresenti un "diversivo" per evitare l'applicazione delle regole della cosiddetta successione necessaria. Questa è una considerazione sbagliata, che deve essere smentita con decisione.

Nel nostro ordinamento sono in vigore regole inderogabili, riassunte con l'espressione «successione necessaria», che attribuiscono a determinati soggetti, i «legittimari» (il coniuge e i discendenti del defunto e, se mancano i discendenti, i genitori del defunto) una rilevante quota del patrimonio del de cuius, la cosiddetta «legittima». Occorre inoltre considerare che il valore di questo pa-

trimonio sul quale i legittimari calcolano le quote ad essi spettanti per legge, non è solamente quello di cui il defunto abbia la titolarità al momento della sua morte, ma è anche quello di cui il defunto abbia disposto durante la propria vita con atti di liberalità, cioè principalmente con donazioni. Pure le attribuzioni che il de cuius abbia fatto ai beneficiari di un trust liberale rientrano a pieno titolo in questo ambito.

Pertanto, la prima regola da osservare quando si pianifica un passaggio generazionale mediante trust è quella di con-

PER EVITARE CONTESTAZIONI
Occorre rimanere entro i limiti del diritto ereditario e conferire «separatamente» solo la quota di beni che non lede la legittima

siderare che le attribuzioni ai beneficiari del trust debbono tenere conto delle quote di eredità riservate ai legittimari. Se qualcuno dei beneficiari riceve un'attribuzione lesiva dei diritti degli altri legittimari, la "tenuta" di questa costruzione è condizionata dal fatto che costoro mantengano, dopo la morte del de cuius, un atteggiamento consenziente verso la volontà del defunto e quindi non contestino le attribuzioni da questi effettuate (per impugnare le liberalità lesive della legittima, la legge concede infatti dieci anni di tempo dopo

la morte del de cuius e non è consentita alcuna rinuncia mentre il defunto è in vita).

Resta salvo il caso che il trust sia in varia misura combinato con la stipula di un «patto di famiglia» e cioè di quel contratto, finalizzato proprio alla realizzazione del passaggio generazionale nell'azienda familiare, al quale il codice civile (articoli 768-bis e seguenti) conferisce il particolare effetto di non essere contestabile in sede di successione dell'imprenditore defunto.

Fatta questa premessa, si può passare ad analizzare i casi in cui può essere utile che le azioni di Spa o le quote di Srl di titolarità dell'imprenditore vengano intestate a un trustee in funzione del passaggio generazionale dell'impresa. L'ipotesi più frequente è purtroppo quella dell'esistenza, nella famiglia dell'imprenditore, di un dissidio o di una situazione ritenuta preclusiva di un'armonica trasmissione ereditaria. Questo può accadere a causa del matrimonio non tollerato di un figlio o per le abitudini di vita del figlio dell'imprenditore, tali da dimostrare una sua conclamata incapacità di gestire situazioni imprenditoriali.

In queste ipotesi è frequente l'intestazione al trustee dei beni che saranno oggetto della trasmissione ereditaria, affinché questi li gestisca nell'interesse dei beneficiari, li preservi dalla dissipazione e, infine, li ripartisca tra i beneficiari in funzione dei loro meriti e delle loro capacità, sempre

L'OK DELLA CONSOB

Un'importante conferma dell'utilità del trust per i passaggi generazionali aziendali si è avuta quando la Consob (comunicazione n. Dem/10055200 del 16 giugno 2010) ha fatto conoscere il caso di un trustee (titolare del capitale sociale di una società proprietaria, a sua volta, della maggioranza di una società quotata, la Amplifon) che intendeva cessare il trust intestando il capitale della controllante per la nuda proprietà al figlio del disponente e per l'usufrutto al coniuge. La Consob ha ritenuto che, dato il carattere familiare di questa trasmissione di partecipazioni, non ci fossero i presupposti per il lancio di un'Op. Soluzione identica è stata adottata (comunicazione n. Dem/10082474 del 7 ottobre 2010) sul passaggio generazionale tra Leonardo Del Vecchio e i suoi sei figli riguardo a Luxottica. In questo caso, le partecipazioni della società lussemburghese controllante la quotata italiana sono state intestate non a un trust ma a una *stichting*, e cioè a una fondazione di diritto olandese. Però lo schema utilizzato è del tutto identico a quello del trust e quindi da questi due casi si trae la conferma che mediante il trust si può realizzare un'efficiente trasmissione tra familiari del patrimonio aziendale, grande o piccolo che sia.

avendo presenti le norme sulla successione legittima.

Un'altra situazione che capita di gestire è quella dell'imprenditore che abbia contratto più matrimoni, e che quindi si trovi ad avere figli di età assai diversa tra loro. Alcuni già adulti, alcuni ancora studenti o comunque minorenni.

Non è facile conciliare la legittima aspirazione dei figli più maturi a subentrare nella conduzione dell'impresa con la naturale protezione che deve essere concessa a quelli non ancora in grado di provvedere a se stessi. Anche in questo caso l'intervento del trustee può essere un'ottimale soluzione per bilanciare gli interessi in campo e per effettuare le attribuzioni più consone, da un lato, alla preservazione del valore dell'azienda e, d'altro lato, alla equa ripartizione del patrimonio dell'imprenditore.

Non sono infrequenti poi le situazioni in cui non vi sono tanto da gestire problemi di ripartizione del patrimonio dell'imprenditore (poiché questi, in ipotesi, si trovi privo di stretti familiari aventi diritto alla legittima), quanto c'è da affrontare il tema di individuare un soggetto idoneo a proseguire l'impresa, una volta che l'imprenditore sia passato a miglior vita. Anche in questo caso il trust può essere un'efficace soluzione per evitare che la morte dell'imprenditore comporti la distruzione dell'impresa a causa del venir meno di chi la guidava.

I punti chiave



- 1 | A COSA SERVE**
Il trust può essere uno strumento utile per la pianificazione della successione in azienda perché può concorrere a risolvere diversi problemi
- 2 | I LIMITI**
Non va però dimenticato che il trust non evita l'applicazione delle regole della successione necessaria e cioè che il coniuge, i discendenti e gli ascendenti del de cuius hanno diritto a ricevere una robusta quota del suo patrimonio
- 3 | IL VANTAGGIO**
Il trust può però essere "combinato" con la stipula di un "patto di famiglia" e, in tal caso, i beneficiari del patto sono al sicuro rispetto all'instaurazione di liti ereditarie aventi ad oggetto la disparità di trattamento tra eredi
- 4 | LA PROTEZIONE**
Il trust può contribuire risolvere problemi derivanti da situazioni familiari complicate: un matrimonio di un figlio non approvato dai genitori, un figlio con una condotta dissoluta, un figlio ritenuto incapace di gestire il patrimonio familiare
- 5 | SALTI GENERAZIONALI**
Con un trust si possono poi gestire i problemi derivanti dalla presenza di figli con età assai diverse, spesso frutto di una pluralità di matrimoni

3-6 mesi

IL TEMPO
I professionisti che devono predisporre tutta la documentazione per la costituzione del trust possono avere bisogno di tre-sei mesi di tempo o più. Il costo si può stimare intorno ai 25mila euro per trust ma è una variabile su cui pesano la complessità del patrimonio, il diritto estero scelto e la finalità per cui è stato scelto

I CASI

La scommessa dell'istituto in quattro soluzioni concrete

A CURA DI
Enrico Netti

Pensare con equità oggi a quello che sarà e accadrà domani. È questo il filo conduttore delle scelte dei quattro imprenditori che hanno raccontato al Sole-24 Ore del lunedì come hanno voluto destinare e ripartire il loro patrimonio. Decisioni prese prevalentemente nell'ottica di salvaguardare nel lungo periodo gli asset di famiglia e di tutelare quei discendenti che si potrebbero trovare in una posizione di debolezza. Facendo emergere così il ruolo di garante («super partes») del trustee. Qualità che altri familiari potrebbero non avere perché coinvolti in prima persona nelle vicende o perché semplicemente non hanno le necessarie competenze.

1
Ha voluto pensare ai due figli, già laureati e al suo fianco nell'azienda di famiglia il Signor P. V., proprietario di una Pmi il cui valore è stimabile in almeno 10 milioni di euro. Valutando nel suo complesso la

consistenza del patrimonio dell'interessato l'impresa rappresenta meno della metà del totale. Al momento i due figli vanno molto d'accordo e non ci sono motivi per creare delle disparità tra i due: nel pianificare il futuro dell'azienda il padre vuole mantenere questo equilibrio, ma nello stesso tempo ridurre il rischio di uno stallo potenzialmente distruttivo, che si avrebbe nel caso di una ripartizione 50/50 del capitale. Per questo decide di effettuare la donazione della nuda proprietà del 45% delle quote a favore dei figli mentre destina il restante 10% a un trust di diritto inglese.

Così il ruolo del trustee è sostanzialmente quello di fungere da "ago della bilancia" in caso di disaccordo tra i figli, intervenendo in modo imparziale solo nel caso di irrigidimento dei due figli su posizioni opposte. Il trust, che ha come beneficiari entrambi i figli e i loro discendenti, ha l'obiettivo di massimizzare il valore dell'azienda nel suo complesso e pertanto il trustee, quando è chiamato a esprimersi, valuta i fatti e le motivazioni degli

interessati su basi puramente tecniche e professionali avvalendosi, nel caso, di consulenti ed esperti esterni. La presenza del trust non interferisce con l'attività svolta di comune accordo dai figli, e oggettivamente incoraggia la collaborazione tra di essi, in quanto esclude a priori che una parte possa pensare di "paralizzare"

pretestuosamente l'altra, e costringe entrambi, in caso di conflitto, a esporre e argomentare adeguatamente le proprie motivazioni. La durata del trust è a tempo indeterminato, e quindi anche quando ai figli succederanno i nipoti: cesserà quando uno dei due rami della famiglia deciderà di disimpegnarsi o di ridurre la sua quota, oppure quando entrambi decideranno di dismettere l'azienda. Nei due casi, in quel momento il trust si allineerà alle decisioni e liquiderà i relativi proventi in parti uguali ai due rami della famiglia.

Il conferimento in trust non ha creato problemi sotto il profilo dei diritti successori, in quanto il valore conferito è risultato ampiamente al di sotto della quota disponibile, e anche l'impatto fiscale è risultato

contenuto. La realizzazione del trust e della documentazione collegata ha richiesto circa quattro mesi, con un costo, riferito al trustee, dunque al netto delle parcelle per gli altri professionisti coinvolti, intorno ai 20-25mila euro.

2
Ha voluto tutelare l'ultima nata, la figlia del secondo matrimonio ancora molto piccola. Così il signor R. T. imprenditore con tre figli ormai adulti - avuti dal primo matrimonio - che gestiscono l'azienda di famiglia, il cui valore stimato supera i 150 milioni di euro, ha adottato il trust.

Ha così disposto in trust una quota della partecipazione dell'azienda, per un valore pari a quello della quota ereditaria disponibile, e finanziato il trust per dotarlo di risorse necessarie per partecipare a futuri aumenti di capitali. Ha inoltre redatto un testamento, destinando questo finanziamento alla figlia in conto della sua quota di legittima. Lo statuto della società di famiglia è costruito in modo

tale da richiedere il consenso del trustee nei casi più rilevanti. I beneficiari del trust sono tutti i figli in parti uguali ma i trustee hanno ricevuto l'incarico di proteggere gli interessi della minorenni, valutando le operazioni straordinarie, specie quelle sul capitale. Le operazioni valide ed eque potranno essere approvate e sottoscritte, mentre eventuali tentativi di diluizione e/o svuotamento della quota della figlia saranno respinti. Il trust cesserà quando la figlia raggiungerà l'età di 25 anni. L'utilizzo del trust ha consentito di limitare la quota di partecipazione direttamente intestata fin da subito alla figlia, che sarebbe stata soggetta alla tutela fino alla maggiore età, assicurando una maggiore snellezza nella gestione aziendale. La realizzazione dell'intera operazione ha richiesto oltre sei mesi, con un costo intorno ai 50mila euro per la sola componente trust.

3
Il signor V.P. è stato per oltre 20 anni azionista, con una quota al 51%, di una importante società

industriale. L'altro azionista era una multinazionale che ormai da anni desiderava acquisire la sua quota, il cui controvalore era stimabile in circa 6 milioni di euro.

Finora V. P. non aveva mai venduto essenzialmente per motivi di prezzo, ma era preoccupato che, lasciando la partecipazione ai suoi tre figli, uno di essi potesse accordarsi "separatamente" con l'altro socio, permettendogli di acquisire la maggioranza e danneggiando così gli altri fratelli. L'interessato ha allora effettuato il conferimento della propria partecipazione a favore di una holding di famiglia, e ha trasferito poi le quote di quest'ultima in un trust di cui erano beneficiari i suoi tre figli. L'operazione è stata realizzata nell'arco di circa 6 mesi, con un costo di circa 50mila euro.

L'interessato è venuto a mancare pochi anni dopo, e il trust ha gestito le trattative con la multinazionale per la cessione dell'intera quota del 51%. L'accordo è stato trovato con l'adesione della maggioranza dei figli e il trust ha distribuito equamente ai figli i proventi della cessione. L'impatto fiscale

dell'operazione è stato del tutto analogo a quello che si sarebbe avuto se l'operazione fosse avvenuta in capo alle persone fisiche, ma con una efficienza molto maggiore dal punto di vista pratico. La spesa per il solo trust è stata di circa 30mila euro.

4
Il signor A. L. era il titolare di una società industriale di dimensioni medio-grandi, con ricavi superiori ai 200 milioni di euro, e aveva tre figli. Solo uno però dimostrava l'interesse e le capacità tali da renderlo un potenziale successore alla guida dell'azienda. L'imprenditore non intendeva creare sperequazioni tra i figli, ma voleva nello stesso tempo assicurare al successore designato una presa sufficientemente salda sull'azienda. Azienda il cui valore era difficilmente stimabile in quanto l'imprenditore non aveva mai preso in considerazione l'ipotesi di una cessione. Con l'aiuto di consulenti aveva, quindi, creato tre trust, di cui ciascun figlio e i relativi discendenti era beneficiario, conferendo a ciascun trust il 33% della nuda proprietà della propria partecipazione. Aveva anche creato un «consiglio di famiglia», la cui

funzione era quella di esprimere un orientamento univoco della famiglia in relazione all'azienda, definendo particolari regole di funzionamento che assicuravano al "leader" una notevole stabilità. I trust avevano il medesimo trustee e il medesimo protector (il soggetto scelto dal disponente per controllare la gestione del trust nell'interesse dei beneficiari). Pur avendo beneficiari diversi, avevano come principale obiettivo quello di perseguire gli interessi della famiglia nel suo complesso, come espressi dal consiglio di famiglia. La successione non è ancora avvenuta ma il consiglio di famiglia è già entrato in funzione, e le dinamiche al suo interno stanno dimostrando una evoluzione positiva nei rapporti tra i figli: non potendo intervenire direttamente sulla partecipazione (in quanto conferita in trust) il ruolo dei figli si svolge interamente all'interno del consiglio di famiglia con una chiara identificazione dei ruoli, delle responsabilità e dei diritti di ognuno. Il costo complessivo per la realizzazione dei tre trust, al netto delle parcelle degli altri professionisti coinvolti, è stato tra gli 80 e i 90mila euro.

enrico.netti@isole24ore.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PROJECT FINANCING



Impianti e infrastrutture
Il trust può trovare utile applicazione anche nel cosiddetto *project financing*, e cioè in quei casi in cui il progetto di investimento per la costruzione e la gestione di impianti o di infrastrutture si fonda su finanziamenti che dipendono non dalle garanzie offerte dai

promotori ma principalmente dal flusso di cassa che il progetto stesso, una volta realizzato, è ritenuto in grado di generare. In questi casi può essere nominato un trustee con l'incarico di raccogliere i proventi dell'opera costituita, curandone l'incasso e la ripartizione tra l'impresa appaltatrice e i soggetti finanziatori. In particolare, se i finanziamenti sono concessi da un pool di banche, il trustee incassa le somme a beneficio di tutti i finanziatori, assicurando la concentrazione in un unico soggetto delle funzioni relative al rimborso del finanziamento (che

verrà successivamente ridistribuito a ogni istituto proporzionalmente all'erogato). Inoltre, il "posizionamento" dell'incasso sul trustee evita che le somme in questione entrino nel patrimonio della società finanziata e che quindi su di esse possano esplicarsi le pretese di altri creditori. Se non si ricorre al trust, il rapporto deve inevitabilmente essere regolato in base alle norme sul mandato. Questa soluzione probabilmente comporta tuttavia, rispetto al trust, costi maggiori, poiché generalmente la remunerazione della banca capofila, per i servizi da essa resi in

attuazione dell'incarico ricevuto, è maggiore di quanto verrebbe percepito da un trustee. Inoltre, il trust consente, rispetto al mandato, di assolvere funzioni più ampie, specie nel caso di rapporti di lunga durata e di modifiche soggettive tra le banche facenti parte del pool. In particolare, il trustee può svolgere compiti molto ampi, connessi in via diretta o indiretta alla gestione del contratto di finanziamento, come, ad esempio, i solleciti nei pagamenti, l'esame di eventuali modifiche contrattuali, la gestione di eventuali garanzie connesse al finanziamento e così via.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DEPOSITO DI SOMME



Una tutela per i contratti
Il trust è frequentemente utilizzato per garantire il deposito di somme di danaro in quanto, nella pratica professionale, accade sovente di avere a che fare con situazioni in cui è necessario che un soggetto diverso dalle parti contraenti prenda in custodia un determinato

ammontare al fine di riversarlo nelle mani del contraente che ne avrà diritto al verificarsi di un certo evento. Si pensi al caso del contratto di compravendita (di immobile, di azienda, di partecipazioni e così via) che presenti una clausola di «aggiustamento prezzo» correlata per esempio a verifiche da eseguire tra il momento della stipula del contratto preliminare e il momento del closing, cioè la stipula del contratto definitivo. Per esempio la liberazione da ipoteche e altri vincoli oppure la consistenza dei beni di un magazzino. Usuale è poi il deposito di

cauzioni, di cui è previsto il pagamento nel caso in cui sia accertata la mancanza delle garanzie o degli obblighi promessi: ad esempio, la garanzia dell'assenza di vizi o l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza o di esclusiva nelle trattative. Se la somma è data in deposito dai contraenti a un soggetto terzo (tralasciando i problemi di fiducia del depositario circa il suo obbligo di conservare il deposito e di riversarlo all'avente diritto), se costui incorra in disavventure non attinenti all'affare cui il deposito è correlato (ad esempio, un

sequestro dei suoi beni o un loro pignoramento), è abbastanza facile prevedere che anche la somma depositata sia coinvolta in queste vicende e che essa quindi venga persa. Se invece la somma viene depositata a un trustee, l'effetto di separazione che il trust origina permette di tener perfettamente distinti i beni del trust dal patrimonio personale del trustee, e quindi qualsiasi evento in cui il trustee incorra non ha alcun impatto sui beni del trust, che mantengono inalterata la loro destinazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


SOGGETTI E CARATTERISTICHE

LE MODALITÀ DI UTILIZZO

IL PRELIEVO

I diversi tipi di tassazione

A ciascuno la propria aliquota

Sui beni scatta la donazione
Il trasferimento viene assoggettato all'imposta sulla liberalità

PAGINA A CURA DI

Angelo Busani

L'atto istitutivo del trust è tassato con la sola imposta fissa di registro, pari a 168 euro. Invece, secondo l'amministrazione finanziaria (circolare n. 48/E del 6 agosto 2007) è soggetto a tassazione, con le regole proprie dell'imposta di donazione, l'atto con il quale il trust viene dotato di patrimonio, mentre non è soggetta ad alcun prelievo (perché assorbito nella predetta tassazione "iniziale") l'attribuzione dei beni che il trustee effettua a favore dei beneficiari del trust.

Questa tassazione immediata dell'atto di dotazione appare però una forzatura, tanto che è stata contestata in alcune sentenze di Commissioni tributarie provinciali (Caserta, 1° giugno 2009,

Bologna il 30 ottobre 2009 e Salerno, 18 ottobre 2010), perché il presupposto dell'imposta di donazione è l'arricchimento del beneficiario, che si realizza se e nel momento in cui il trustee effettua attribuzioni in suo favore. Più corretta sarebbe indubbiamente la tassazione del trust al momento di queste attribuzioni.

I soggetti

Comunque, trattandosi di applicare l'imposta di donazione, la cui misura dipende dal rapporto di più o meno intensa familiarità tra il donante e il donatario, bisogna quindi rendere questa regola applicabile al trust e pertanto attribuire al disponente il ruolo di donante e ai beneficiari del trust il ruolo di donatari. Se però questa operazione non presenta pro-

blemi quando i beneficiari sono specificamente indicati nell'atto istitutivo, vi può essere il caso che il disponente si riservi individuare i beneficiari o che ne rimetta la designazione al trustee. Ancora, vi può essere il caso del trust che, per sua natura, non ha specifici beneficiari (è il cosiddetto "trust di scopo", ad esempio quello istituito genericamente a favore dei creditori del disponente); in questo caso il fisco pretende la tassazione applicando le regole della imposta di donazione dovuta per le donazioni tra soggetti che non hanno alcun rapporto di familiarità.

Le aliquote

Vediamo dunque qui di seguito le regole applicabili:

- se il disponente è coniuge o pa-

rente in linea retta dei beneficiari, si applica l'aliquota del 4% al valore eccedente la franchigia, stabilita in un milione di euro per ciascun beneficiario;

- se i beneficiari sono invece fratelli o sorelle del disponente o altri suoi parenti fino al quarto grado o suoi affini in linea retta o suoi affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'aliquota sale al 6%, con la precisazione che, a favore dei soli fratelli e sorelle, è stabilita una franchigia di 100 mila euro;
- se i beneficiari sono soggetti diversi da quelli precedentemente elencati o si tratta di un trust che non individua beneficiari, si applica l'aliquota dell'8% senza alcuna franchigia.

In ogni caso se tra i beneficiari c'è un soggetto portatore di gra-

ve handicap, a questi spetta una franchigia di 1,5 milioni.

Questo trattamento dei trust di scopo appare tuttavia assai penalizzante e non giustificato, perché l'imposta di donazione si regge sul presupposto dell'arricchimento che la donazione provoca in capo al donatario; in altri termini, non ci sarebbe manifestazione di capacità contributiva di quindi mancherebbe il presupposto dell'applicazione dell'imposta di donazione, tanto è vero che già in diversi casi le commissioni tributarie hanno disconosciuto l'applicazione della tassazione proporzionale (si vedano ad esempio le sentenze della Ctp di Lodi del 12 gennaio 2009, della Ctp di Treviso del 30 aprile 2009, e della Ctp di Pesaro del 9 agosto 2010).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL REDDITO

Il beneficiario paga sul trust trasparente

Con l'istituzione del trust si origina, sui beni destinati al trust, un vincolo che vale a tenerli distinti dal restante patrimonio del trustee. Pertanto, il trust non è un soggetto cui i beni del trust sono intestati: i beni sono intestati al trustee.

Dal punto di vista fiscale, tuttavia, l'articolo 73 del Dpr 917/1973, il testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), considera il trust un vero e proprio "soggetto", come se si trattasse di una società o di un altro ente, con la conseguenza che il trust è qualificato come soggetto passivo rispetto all'applicazione dell'imposta sul reddito delle società (Ires).

Se però si tratta di trust istituito con la previsione che, durante la vigenza, i redditi conseguiti dai beni in trust, o per effetto dell'attività del trustee, siano destinati immediatamente a essere prelevati da coloro che il disponente abbia designato come «beneficiari del reddito del trust», la legge fiscale precisa che si ha in tal caso un trust cosiddetto trasparente, con la conseguenza che questi redditi sono imputati "per trasparenza" ai beneficiari individuati (la circolare 48/E del 6 agosto 2007 definisce: "soggetto" «che risultò titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza»).

Questi redditi imputati ai beneficiari (tassati in capo ad essi indipendentemente dall'effettiva percezione e quindi per competenza e non per cassa) hanno la natura di redditi di capitale e sono tassati in base alle aliquote personali del singolo. Peraltro, ove si tratti di redditi (come accade per la gran parte di quelli di natura finanziaria) che abbiano scontato una tassazione a titolo d'imposta o di imposta sostitutiva in capo al trust, il reddito imputato al beneficiario non concorre a formare la sua base impositiva.

Se invece si ha un trust cosiddetto opaco, cioè che non prevede l'individuazione di beneficiari del reddito, allora i redditi del trust vengono direttamente attribuiti e tassati in capo al trust medesimo, a meno che non ricorrano le ipotesi in cui l'agenzia delle Entrate (circolare 61/E del 27 dicembre scorso) ritiene il trust «inesistente» sotto il profilo fiscale a causa della mancanza di caratteristiche di «effettività», come ad esempio le clausole che consentono la revocabilità del trust, quelle che impongono un'eccessiva sottomissione del trustee alla volontà del disponente o quelle da cui si deduce il non avvenuto spossamento del disponente stesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'IMPONIBILE



Il calcolo del valore

Una volta stabilite le aliquote sull'immissione dei beni in trust, occorre determinare la base imponibile cui quelle aliquote vanno applicate. A questo riguardo, va sottolineato che ci sono casi in cui si hanno notevoli vantaggi: ad esempio, gli immobili (a meno che si tratti di aree edificabili) sono tassati sulla base del loro valore catastale (al quale peraltro occorre applicare, oltre che l'imposta di donazione, anche le imposte ipotecaria e catastale, complessivamente dovute con l'aliquota del 3 per cento), mentre per le partecipazioni in qualsiasi tipo di società si utilizza il valore del patrimonio netto contabile della società cui esse si riferiscono. Per aziende e partecipazioni è poi applicabile la regola (articolo 3, comma 4-ter, Dlgs 346/1990) che esonera completamente da tassazione il loro passaggio tra marito e moglie e tra genitori e figli, se i beneficiari dell'attribuzione si rendono continuatori della posizione del disponente per almeno 5 anni (se poi si tratta di società di capitali, oggetto di attribuzione deve essere una partecipazione "di controllo"). Gli altri beni vanno considerati invece al loro valore corrente: questa ipotesi si ha quando il trust riguarda, ad esempio, denaro, quote di fondi comuni di investimento o altri strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni in società, polizze assicurative, gioielli, diamanti, lingotti d'oro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

REGIONE CAMPANIA

AORN A. CARDARELLI

Via A. Cardarelli, 9 - 80131 Napoli

ESTRATTO BANDO DI GARA

PROCEDURA RISTRETTA

C.I.G. 0712086FF0 - C.U.P. F61F10000160002

Oggetto: Servizio di aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008.

- Importo complessivo dell'appalto (servizi): € 50.000,00 oltre IVA
- Durata dell'appalto a base d'asta: mesi 3 (giorni 90)
- Termine di presentazione delle offerte: ore 12.00 del 40esimo giorno successivo a pubblicazione in G.U.R.I.
- Apertura offerte: terzo giorno feriale successivo al termine di presentazione offerte
- Responsabile del Procedimento: dr. Salvatore Lubrano
- Categoria del Servizio: Categoria 12 di cui all'Allegato IIA al D.Lgs. n° 163/2006

La procedura verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83 del D.Lgs. 163/06 in base ai criteri di ponderazione indicati nel disciplinare di gara.

Il testo integrale del bando di gara, del disciplinare di gara, dei fac-simile di domanda di partecipazione con dichiarazioni ex DPR n° 445/2000 nonché il Capitolato d'Oneri, sono consultabili e scaricabili dal profilo committente www.ospedalecardarelli.it. I documenti di gara disciplinano le modalità di richiesta di informazioni e chiarimenti. Napoli, il 30.12.2010

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
DIRETTORE U.O.S.C. ABSE
Dr. Salvatore Lubrano

REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

OSPEDALI CIVICO, G. DI CRISTINA E BENFRATELLI

AVVISO DI GARA

L'Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Ospedale Civico, G. Di Cristina e Benfratelli" (ARNAS), giusta deliberazione n. 1860 del 19/11/2010 ha bandito gara per la fornitura di materiale, suddiviso in n. 35 voci, per l'u.o. di cardiocirurgia. L'importo complessivo presunto per due anni è di € 400.000,00 circa oltre iva. Il contraente verrà selezionato a seguito di esperimento di procedura aperta ex artt. 55 e ss. del D.Lgs. n. 163/06 s.m.i., con il criterio del prezzo più basso.

La fornitura sarà disciplinata, oltre che dalle disposizioni vigenti in materia, dalle norme contenute nel bando integrale e nel capitolato speciale, il quale potrà essere visionato al sito internet: www.ospedalcivicopa.org.

Le offerte in plico chiuso con cercezza e contrattato sui lembi di chiusura dovranno essere presentate entro il termine perentorio delle ore 09,00 del giorno 01/02/2011 ore 09,00, con le indicazioni contenute nel capitolato speciale.

Il numero di gara è il seguente: 623149. Palermo, il 10/01/2011

IL DIRETTORE GENERALE Dr. Dario Allegra

REGIONE SICILIANA

A.R.N.A.S. OSPEDALI CIVICO G. DI CRISTINA-BENFRATELLI

PALERMO

AVVISO DI GARA

È indetta presso questa Azienda per l'8.02.2011 alle ore 10,00 procedura aperta per la fornitura triennale all'ARNAS di GAS METANO", da esprimersi con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell'art. 82, punto 2 lettera a) del D.Lgs. 163/2006. Importo annuale presunto pari a € 500.000,00 esclusa Iva. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 07/02/2011. La documentazione è visionabile presso l'Area Tecnica dell'Azienda (4° piano); il bando integrale, il disciplinare di gara ed il C.S.A. sono disponibili sul web: www.ospedalcivicopa.org.

Palermo, il 10/01/2011
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Dario Allegra

A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione - Palermo

AVVISO ESTRATTO BANDO DI GARA

È indetta giusta deliberazione n. 1896 del 24/11/2010, procedura aperta per la fornitura annuale di GUANTI MEDICALI MONOUSO. Tutta la documentazione di gara può essere scaricata contattando il sito Aziendale www.ospedalcivicopa.org - cliccare su bandi di gara, o essere richiesta per via e-mail ai responsabili del procedimento u.ferante@ospedalcivicopa.org. Il bando di gara è stato inviato alla GURU per la pubblicazione e all'Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della GUCE in data 13/12/2010. Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti all'U.O. Appalti e Forniture (tel. 091/6662265 - fax 091/6662633).

IL DIRETTORE GENERALE
Dario Allegra

UniCredit

AVVISO AGLI OBBLIGAZIONISTI

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
(cod. ISIN IT0004350598)

Si rende noto che il tasso di interesse trimestrale lordo della cedola n° 12, "UNICREDIT S.p.A. 2008/2013 OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO PIU' CEDOLE VARIABILI INDICIZZATE AL TASSO EURIBOR A 3 MESI" SERIE 23/08, relativa al periodo di godimento 10 gennaio 2011 - 10 aprile 2011, è stato determinato nella misura del 0,24925%.

Si rammenta che la Società di gestione accentrata, ai sensi dell'art. 83-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n° 58 e Monte Titoli S.p.A. - Milano.

UniCredit S.p.A.

A.D.I.S.U. PUGLIA

ESTRATTO BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA

Amministrazione aggiudicatrice: ADISU Puglia, via G. Fortunato 4/g 70125 Bari (Italia) C.F. e P. IVA 0988640725 sito internet www.adisupuglia.it. Indirizzo e Funzi di contatto: ADISU Puglia sede di Foggia, Via Trieste 14 - 71121 Foggia (Italia) tel. 0881.588103 fax 0881.708029 e-mail info@adisupuglia.it. Oggetto: Fornitura, montaggio e posa in opera di mobili, arredi elettrodomestici e accessori per la Nuova Casa dello Studente di Via Galvani in Foggia, con le caratteristiche e alle condizioni del Disciplinare, Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati tecnici. Tipo di appalto: Luogo di esecuzione: Fornitura - acquisto da consegnare a Foggia CPV 59160000. Divisione in lotti: no. Ammissibilità di varianti: sono ammesse varianti esclusivamente migliorative delle prestazioni minime indicate nel Capitolato Speciale e negli elaborati tecnici. Quantitativo totale: Importo complessivo dell'appalto è stimato in Euro 340.000,00 (IVA esclusa) di cui Euro 337.500,00 quale importo della fornitura e Euro 2.500,00 quali oneri per la sicurezza. Tipo di gara: procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Valutazione offerta tecnica max punti 60 e offerta economica max punti 40. Termine di esecuzione: 90 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto. Indirizzo a cui trasmettere le offerte: ADISU Puglia sede di Foggia - Via Trieste n. 14 - 71121 Foggia (Italia). Termine di ricevimento delle offerte: entro le ore 12 del 15/03/2011, a pena di esclusione. Modalità di apertura delle offerte: ore 10 del 17/03/2011, come da disciplinare CIG 0885865981 contribuzione a carico dei partecipanti Euro 20,00. Il bando integrale e i documenti di gara sono disponibili sul sito internet www.adisupuglia.it al link ADISU Informa, Gara e Appalti e presso l'ADISU Puglia di Foggia - Settore Affari Generali, Legali ed el. di via S. Antonio, Valente. Responsabile del Procedimento: dott.ssa Maria Antonietta Valentini. Data di spedizione del bando alla G.U.C.E.: 30/12/2010. Data di spedizione del bando alla G.U.: 04/01/2011. Foggia, 05.01.2011

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Crescenzo Marino

A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione - Palermo

AVVISO

Con deliberazione n. 2015 del 01/12/2010, questa Amministrazione, con sede in Palermo, Piazza N. Leotta n. 4 ha indetto per il giorno 22/02/2011 alle ore 10,00 procedura aperta per l'affidamento in outsourcing del servizio quinquennale di gestione di cartelle cliniche (eventualmente prorogabile di ulteriori quattro anni) per un importo presunto di Euro 2.340.000,00 oltre IVA (comprensivo dell'eventuale periodo di proroga). L'aggiudicazione sarà operata ai sensi dell'art. 82 del D.Lgvo 163/06 e cioè in favore dell'impresa che avrà offerto il prezzo più basso. Le offerte dovranno pervenire, con le modalità indicate nel bando di gara, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 21/02/2011 all'indirizzo sopra indicato.

Il bando integrale e il capitolato speciale d'appalto sono prelevabili sul profilo del committente www.ospedalcivicopa.org. Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente numero telefon. 091/6662241 - Fax 091/6662633.

IL DIRETTORE GENERALE Dario Allegra

PARCO REGIONALE DEL FIUME SERIO

Piazza Rocca n. 1 - 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) tel. 0363.901455 - fax. 0363.902393

AVVISO DI GARA
C.I.G. 0722565375 - C.U.P. C41B1000060006

È indetta gara, mediante procedura aperta con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei lavori di realizzazione di una passerella ciclopedonale di collegamento tra l'Oasi Verde "1" e "2" in Comune di Seriate (BG), Cat. Prev. OCS Class. III. Termine esecuzione lavori: 150 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori. Importo complessivo lavori (compresi oneri sicurezza): Euro 581.600,00 + IVA. Termine ricezione offerte: 14/02/2011 ore 12,00. Documentazione integrale disponibile su www.parcodelserio.it - www.comune.seriate.bg.it - www.comune.grossobello.it

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-UMERISTICO arch. Laura Comandulli

ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare

Ente di Diritto Pubblico
ECONOMIA D.P.R. 2002/2001
ASIA PUBBLICA (1 tentativo)

Vendita dei seguenti terreni: 1. Terreno in Nota SR, ha 4.7086, € 31.760,00; 2. Terreno in Catalogazione CT, ha 9.8340, € 70.638,27; 3. Terreno in Battersia CL, ha 25.2870, € 128.073,06; 4. Terreno in Brindisi, ha 9.9100, € 124.897,73; 5. Terreno in agro di Patena Gela CL, ha 2.0600, € 66.227,67; 6. Terreno in S. Maria di Licola, ha 2.0600, € 66.227,67; 7. Terreno in Lentini SR, ha 5.2240, € 86.592,18; 8. Terreno in Caltanissetta, ha 19.2829, € 82.235,81; 9. Terreno in agro di Pignatario GR, ha 11.0893, € 143.057,60; 10. Terreno in agro di Lentini SR, ha 3.8447, € 72.979,66; 11. Terreno in agro di Patena CT, ha 4.6850, € 82.460,73; 12. Terreno in agro di Lentini SR, ha 6.4039, € 103.851,24; 13. Terreno in agro di Cernigoiha FG, ha 3.7510, € 21.973,17; 14. Terreno in agro di Laureana Borromeo RC, ha 3.8460, € 76.746,37; 15. Terreno in agro di Ramacca, ha 5.1991, € 122.594,59. Maggiori informazioni unitamente ai bandi di gara e ai moduli di partecipazione alla gara stessa, sono disponibili su www.ismea.it (Sviluppo d'impresa, sez. Vendita terreni agricoli per uso pubblico) e c/o Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Ente in Via Nomentana 183, 00161 ROMA (tel. 06-85568319, url@ismea.it). Il Direttore Generale: Dr. Egidio Sarò

AVVISO DI GARA P.A.B./PIATFP/2010

ACQUISIZIONE DI BENI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

L'Agenzia Tunisina per la Formazione Professionale bandisce, nell'ambito del Programma di Aiuto alla Bilancia dei Pagamenti della Tunisia, cinque Gare d'Appalto per l'acquisto di Beni per la Formazione Professionale, facenti parte dei settori sotto indicati:

Numero Gara	Totale articoli	Settore	
1	2010/13AC	4	Trasporti e Lavori Pubblici
2	2010/14AC	4	Chavi in mano Agroalimentare - Trasformazione alimenti
3	2010/15AC	3	Mechanica generale
4	2010/16AC	10	Elettronica
5	2010/17AC	3	Serramenti in alluminio e in PVC

Gli interessati possono ottenere informazioni più dettagliate nei siti sotto elencati:
www.marchepublics.gov.tn,
http://www.eseri.it/AMC/AMC/Ministero/Service/Imprese/Opportunita/Ricerca_BandiGare.htm,
<http://195.110.134.84/extend/rd/index.htm>,
<http://www.ambur.eseri.it/AMC/AMC/Ministero/Service/Imprese/Opportunita/Avv%20Pubblici.htm>

A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

ESTRATTO DI BANDO DI GARA

È indetta gara di appalto per la fornitura di "dispositivi per ematologia ed ematrasfusione" (con noleggio delle relative apparecchiature) per un periodo di 72 mesi (2.191 disse), per un importo complessivo presunto di Euro 5.897.293,00 (I.V.A. esclusa).

Le offerte dovranno pervenire all'Ufficio Procurement dell'Azienda entro le ore 12 del giorno 22 febbraio 2011.

Il disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto, il Protocollo dell'Azienda e le relative condizioni di vendita sono disponibili presso il Portale di Civitavecchia alla S.P. Braccianese Claudia - Completamento Varco Sud. Le offerte dovranno pervenire all'indirizzo di cui sopra entro le ore 12,00 del 21/02/2010. Informazioni: Geom. Ferruccio Bonaccelli tel. 0766-366220 fax 0766-366307. La documentazione complementare, il disciplinare e i modelli da compilare da parte dei concorrenti sono pubblicati sul sito internet dell'Azienda Portuale www.portidroma.it.

Data di pubblicazione sulla G.U.C.E. n. 2010/525-260308 del 04.12.2010. Data di pubblicazione sulla G.U.C.E. n. 5° Serie Speciale n. 142 del 10.12.2010.

Responsabile del Procedimento: Dott. Gian Maurizio Ievoliella.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO C.V.(C.P.) Fedele Nitrella

CITTÀ DI SEVESO

Provincia di Monza e della Brianza

ESTRATTO BANDO DI GARA

IL COMUNE DI SEVESO Viale Vittorio Veneto, 3 - 20030 SEVESO (MI) indice gara aperta ai sensi artt. 55 e 122 del D.Lgs. n. 163/2006 con esclusione automatica delle offerte di cui all'art. 122, comma 9, del medesimo decreto.

Il bando è pubblicato sulla G.U.R.I. n. 2 del 05/01/2011 e unitamente al disciplinare di gara sul sito dell'Osservatorio www.osservatorio.oepp.regione.lombardia.it e sul sito del Committente www.comune.seveso.mi.it.

Le domande in lingua italiana dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 01/02/2011.

Informazioni:
Tel. 0362/517267 Fax 0362/517257 e-mail: avvopubblico@comune.seveso.mi.it

Responsabile del procedimento
Arch. Gianni Bovi

INTE

Istituto Nazionale per il Commercio Estero

AVVISO DI GARA

L'ICE - Istituto Nazionale per il Commercio Estero, con sede in Roma, Via Licet 14, ha indetto una procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m., per la fornitura in locazione delle strutture di allestimento e arredamento (inoltre trasporto, montaggio e smontaggio) della manifestazione fieristica "SIFA" di Bassano del Grappa, dal 1° luglio 2011 - Importo a base d'asta: Euro 357.000,00 IVA secondo disposizioni vigenti.

Le domande di partecipazione, unitamente a tutta la documentazione prevista dal bando, dovranno pervenire presso l'Ufficio Amministrativo per il Commercio Estero - Accettazione Corrispondenza - Via Licet, 21 - 00144 Roma, entro il termine perentorio del giorno 21 gennaio 2011 alle ore 12,00, a pena di esclusione dalla gara. La gara è regolamentata dal bando integrale di gara, inviato all'UPUE per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 23 dicembre 2010 e dal disciplinare di gara che, unitamente ai moduli di partecipazione e autocertificazioni, sono disponibili sul sito internet dell'Istituto, all'indirizzo: www.ice.gov.it, rubrica "Lavora con noi", sezione "bandi di gara". Lingua ufficiale: italiano, anche per informazioni e corrispondenza.

Responsabile del procedimento: Dr. Ferdinando Pizzarello. Per informazioni di carattere amministrativo: L. Salvati, tel. +390659929273, fax +390689280344 - e-mail: contratti@ice.it. Per informazioni di carattere tecnico: Ag. Vincenzo Carlini - Coordinamento P.A.C. dell'ICE (tel. +39 06592256374 Fax +390689280325 - e-mail: progettazione@ice.it).

Area Approvvigionamenti e Contratti
Valter Iandolo

COMUNE DI CASTELTERMINI

Provincia di Agrigento

AVVISO DI GARA

Si rende noto che la gara indetta per il giorno 27/10/2010 relativa all'affidamento del servizio di gestione ordinaria, liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate tributarie e delle attività prodromiche, connesse e complementari, è stata aggiudicata alla Società INPA S.p.A. con sede legale in Roma Viale Cesare Pavese, 60.

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A.

Via Berlino 10, 38100 TRENTO I
Telefono 0461/212611
telefax 0461/212677
sito internet: www.autobrennero.it

APPALTO AGGIUDICATO
N. 02/2010

Questa Società ha aggiudicato in data 23 settembre 2010 la procedura aperta per il servizio di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale, per l'intero 2010-2012, suddiviso in n. 2 lotti. Il bando era stato spedito alla Gazzetta delle Comunità Europee in data 25 gennaio 2010 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 4 dicembre 2009.

Importo complessivo dell'appalto: euro 16.839.807,00.

L'aggiudicazione è stata disposta nei confronti del prezzo più basso.

La procedura aperta è stata così aggiudicata:
Lotto 1 all'impresa SIAS SEGNALETICA STRADALE S.p.A. - ESNE (BS), per l'importo di euro 6.075.071,29, n. 3 offerte pervenute.
Lotto 2 all'AT.I. GUBELA S.p.A. - ARISTEA SERVICE S.c.a.r.l., LAVAJET S.r.l., S.I.O.S.S. S.r.l., VENETA SICUREZZA STRADALE S.r.l. - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), per l'importo di euro 7.976.370,00, n. 4 offerte pervenute.

L'avviso di aggiudicazione è stato inviato alla Gazzetta delle Comunità Europee in data 24 dicembre 2010.

Trento, il 24 dicembre 2010
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
dott. Paolo Duella
questo avviso è sul sito:
<http://www.eseri.it/AMC/AMC/Ministero/Service/Imprese/Opportunita/Avv%20Pubblici.htm>

SYSTEM COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA

DIREZIONE GENERALE

Via Monte Rosa, 91
20149 Milano
Tel. 02.3022.1/3837/3807
Fax 02.30223214

E-MAIL:
direzionegeneralesystem@sole24ore.com

GRUPPO 24 ORE
La cultura della rete